

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679

tra

VEM Sistemi S.p.A. con sede legale a Forlì 47122, in via Don Sebastiano Calderoni 12, Partita IVA 01803850401 (di seguito anche "VEM", "Responsabile Principale del trattamento" o "Responsabile Principale"), in persona del legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri

e

L'Appaltatore (di seguito anche "Appaltatore", o "Sub-Responsabile del trattamento" o "Sub-Responsabile"), in persona del legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri,

di seguito indicate anche singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti".

Premesso che

- a) le Parti hanno in corso un rapporto regolato da specifico contratto (di seguito anche "Contratto") volto a disciplinare i rapporti intercorrenti fra VEM e l'Appaltatore, aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti e/o l'erogazione dei servizi e/o l'esecuzione dei lavori secondo le specifiche indicate nei singoli incarichi (di seguito, complessivamente, "Servizi");
- b) Il presente Accordo è pertanto da considerarsi applicabile e riferito al rapporto di cui al suddetto Contratto costituendone parte integrante o, comunque, riferibile ai singoli incarichi affidati nell'ambito del medesimo rapporto con l'Appaltatore, qualora quest'ultimo effettui trattamenti di dati personali di titolarità di clienti finali di VEM e assuma conseguentemente la qualificazione soggettiva di Sub-Responsabile del trattamento;
- c) il presente Accordo protrae la propria applicabilità e vigenza tra le Parti ogni qual volta intervenga il rinnovo, anche tacito, dei medesimi Servizi oggetto del Contratto o del singolo incarico, con Trattamento dei medesimi Dati Personali relativi ai medesimi interessati per l'ulteriore periodo ivi stabilito;
- d) l'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") consente al responsabile del trattamento di ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, a condizione che il titolare l'abbia a ciò autorizzato e che su tali soggetti siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel Contratto con il titolare, prevedendo in particolare garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento;

si conviene e si stipula quanto di seguito riportato.

1. Valore delle premesse

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

VEM Sistemi S.p.A.

47122 Forlì (FC)
Località San Giorgio
Via Don Sebastiano Calderoni, 12
Ph. +39 0543 725005 - Fax +39 0543 725277

I nostri uffici sono a:
Forlì, Milano, Modena,
Padova, Roma, Senigallia

Capitale sociale
Euro 500.000 i.v.
Registro Imprese

FC 01803850401
R.E.A. FC 217998
C.F./P.IVA 01803850401

info@vem.com
vem.com



2. Definizioni

2.1. Ai fini del presente Accordo, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato:

- **“Accordo”**: il presente documento.
- **“Servizi”**: l’insieme delle attività, delle prestazioni e/o degli adempimenti quali la fornitura dei prodotti e/o l’erogazione dei servizi e/o l’esecuzione dei lavori secondo le specifiche indicate nei singoli incarichi che il Sub-Responsabile si impegna a svolgere in forza del Contratto e come ivi descritti.
- **“Contratto”**: le Condizioni generali di appalto sottoscritte tra le Parti di cui in premessa.
- **“Amministratore di sistema”**: generalmente, in ambito informatico, figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti, nonché le figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, di reti, di apparati di sicurezza, di sistemi software complessi.

2.2. I termini utilizzati nel presente Accordo che siano specificatamente definiti nel Regolamento, anche all’art. 4, devono essere interpretati conformemente alle definizioni ivi previste.

3. Oggetto

3.1. Oggetto del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dall’art. 28 paragrafo 3 Regolamento, è la definizione delle modalità attraverso le quali l’Appaltatore si impegna ad effettuare le operazioni di Trattamento dei Dati Personali di terzi Titolari del trattamento e in qualità di Sub-Responsabile, nel contesto della fornitura dei Servizi e per effetto dell’esatto adempimento del Contratto sottoscritto con VEM. La durata, la natura, la materia disciplinata, nonché lo scopo e le finalità del Trattamento da parte del Sub-Responsabile sono descritti nel Contratto; il tipo di Dati Personali e le categorie di interessati coinvolte sono determinati dal contesto della fornitura e dalle caratteristiche dei Servizi.

3.2. Nel quadro delle proprie relazioni contrattuali, le Parti sottoscrivono il presente Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3.3. VEM, in qualità di Responsabile principale del trattamento, preso atto che l’Appaltatore dichiara di aver previsto garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato, nomina l’Appaltatore, che accetta, **Sub-Responsabile del trattamento** ai sensi dell’art. 28 Regolamento.

3.4. Resta inteso che il presente Accordo non esonera il Sub-Responsabile dagli obblighi cui è soggetto in forza di altre norme allo stesso applicabili, nazionali o comunitarie.

4. Obblighi del Sub-Responsabile

4.1 Il Sub-Responsabile si impegna a procedere al Trattamento dei Dati Personali nel rispetto del Regolamento e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali che, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara di conoscere. L’Appaltatore si impegna a trattare i Dati Personali solo se necessario al corretto adempimento delle obbligazioni assunte in forza del Contratto e, in ogni caso, nel rispetto delle istruzioni impartite dal Responsabile principale del trattamento. Tali istruzioni, che ricomprendono quelle di

cui al presente Accordo e al Contratto, potranno inoltre essere successivamente integrate e comunicate ai recapiti in uso tra le Parti.

- 4.2 Il Sub-Responsabile si impegna ad adottare, per quanto di propria competenza, misure opportune e adeguate affinché il Trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, i principi fondamentali di cui all'art. 5 e le istruzioni fornite dal Responsabile principale.
- 4.3 Il Sub-Responsabile si impegna a informare per iscritto il Responsabile principale, senza ritardo, ogni qual volta ritenga che specifiche istruzioni da esso ricevute siano in violazione del Regolamento. In tali casi, prima che l'istruzione potenzialmente in contrasto con le disposizioni del Regolamento venga effettivamente eseguita dall'Appaltatore, le Parti si impegnano a collaborare in buona fede al fine di garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei Dati personali e assicurare le garanzie previste per gli Interessati.
- 4.4 Il Sub-Responsabile si impegna a comunicare per iscritto al Responsabile principale, senza ritardo, qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza ricevuta da un'Autorità di vigilanza in relazione al Trattamento dei Dati Personali svolto nell'adempimento del Contratto e delle istruzioni del Responsabile principale. Al Sub-Responsabile è fatto divieto di rispondere a tali contatti, comunicazioni o corrispondenza senza previa specifica autorizzazione scritta del Responsabile principale.
- 4.5 Il Sub-Responsabile, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni in suo possesso, assiste il Responsabile principale nell'esecuzione delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei Dati Personali e nella consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo ove ciò sia richiesto dal Titolare del trattamento conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento.
- 4.6 Ove applicabile, il Sub-Responsabile procede alla nomina degli Amministratori di sistema, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente gli ambiti e i compiti attribuiti in conformità con la normativa applicabile e con gli orientamenti applicativi e interpretativi *pro tempore* vigenti. Il Responsabile principale, anche per conto del Titolare, si riserva il diritto di chiedere copia dell'elenco dei nominativi degli Amministratori di sistema coinvolti nel Trattamento e i rispettivi ambiti e compiti.

5. Obblighi del Responsabile principale

- 5.1 VEM, in qualità di Responsabile principale del trattamento, si impegna a:
 - i) documentare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti il Trattamento impartite al Sub-Responsabile, per tutta la durata del presente Accordo;
 - ii) vigilare, durante la durata del Trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento da parte del Sub-Responsabile;
 - iii) fornire al Sub-Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 Regolamento.

6. Autorizzazione alla designazione di ulteriori Sub-Responsabili

- 6.1 All'Appaltatore è fatto divieto espresso di affidare a terzi il compimento, in tutto o in parte, delle prestazioni oggetto dell'incarico e/o del Contratto con VEM, salvo autorizzazione scritta di VEM.
- 6.2 Laddove l'Appaltatore sia stato opportunamente autorizzato da VEM a ricorrere ad altri responsabili del trattamento (di seguito, "ulteriori Sub-Responsabili"), fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 28, paragrafo 2 del Regolamento che si ritiene operante anche nei confronti del Sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto a imporre all'ulteriore Sub-Responsabile, mediante contratto o altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nel presente Accordo.
- 6.3 L'Appaltatore che ricorre ad ulteriori Sub-Responsabili conserva nei confronti del Responsabile principale l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli ulteriori Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali. Ciò, non pregiudica i diritti degli Interessati ai sensi del Regolamento, in particolare quelli previsti dagli articoli 79 e 82.

7. Amministratori di sistema

- 7.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora il Contratto abbia ad oggetto l'erogazione di Servizi o lo svolgimento, da parte del Sub-Responsabile e di coloro che operano sotto la sua diretta autorità, di attività riconducibili alle funzioni di Amministratore di Sistema come definite nel Provvedimento 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari del trattamento effettuati con strumenti elettronici relativamente alla attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema" (G.U. N. 300 del 24 dicembre 2008) e successive modifiche.
- 7.2 L'Appaltatore si impegna per sé e per i soggetti che agiscono sotto la propria autorità e per gli ulteriori Sub-Responsabili eventualmente nominati che svolgano funzioni di Amministratore di sistema al rispetto delle disposizioni previste dal Provvedimento sopra citato e delle disposizioni applicabili a tale figura.
- 7.3 In particolare, il Sub-Responsabile si impegna a:
- i) valutare, preventivamente alla designazione, le caratteristiche di esperienza, affidabilità e capacità e di garantire il rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
 - ii) designare individualmente le persone fisiche che svolgono attività di Amministratore di sistema, elencando gli ambiti di operatività affidati e consentiti in base al profilo autorizzativo assegnato;
 - iii) conservare un elenco degli estremi identificativi delle persone designate quali Amministratori di sistema e impegnare a ciò anche gli eventuali ulteriori Sub-Responsabili, garantendo l'aggiornamento di tale elenco e la messa a disposizione al Titolare che potrà prenderne visione in qualunque momento;
 - iv) con riferimento allo svolgimento di attività su Dati Personali collocati su sistemi informativi del Responsabile principale o del Titolare del trattamento, egli deve adottare e gestire misure e/o strumenti idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli Amministratori di Sistema. Le registrazioni (c.d. *access log*) devono avere caratteristiche conformi a quanto prescritto dal suindicato Provvedimento e devono essere conservate, nelle condizioni di sicurezza richieste dalla legge, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il Sub-Responsabile si impegna inoltre a tenere a disposizione del Responsabile principale, su sua richiesta

e in qualunque momento, uno o più report dei log raccolti sui sistemi di elaborazione e sugli archivi elettronici sottesi all'erogazione dei Servizi;

- v) procedere alla verifica almeno annuale dell'operato degli Amministratori di Sistema incaricati in conformità al suindicato Provvedimento.

7.4 Con riferimento allo svolgimento di attività su Dati Personali collocati su sistemi informativi del Responsabile principale e/o del Titolare, il Sub-Responsabile dichiara di accettare sin da ora che, in adempimento al sopracitato Provvedimento e con cadenza almeno annuale, si proceda alla verifica degli access log di tutti gli Amministratori di Sistema che hanno accesso ai suddetti sistemi informatici. In questi casi il Sub-Responsabile, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad informare di tale eventualità i propri Amministratori di Sistema.

8. Trasferimento dei Dati Personali

8.1 Al Sub-Responsabile è fatto esplicito divieto di trasferire i Dati Personali del Titolare verso Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, anche per il tramite di ulteriori Sub-Responsabili, salvo diversi accordi per iscritto con il Titolare medesimo.

8.2 Qualora il trasferimento dei Dati verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, sia richiesto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale cui è soggetto il Sub-Responsabile, lo stesso deve informare il Responsabile principale di tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

9. Diritti degli Interessati

9.1 Qualora gli Interessati esercitino i diritti loro riconosciuti presso il Sub-Responsabile del trattamento, ad esempio inviando a quest'ultimo la relativa istanza e/o qualsivoglia richiesta di informazioni afferente ai diritti riconosciuti ed esercitabili, l'Appaltatore deve avvisare senza ritardo il Responsabile principale inoltrandogli le istanze e le richieste ricevute alla mail dpoprivacy@vem.com.

9.2 Il Sub-Responsabile è tenuto ad astenersi dall'eseguire ogni attività ulteriore e diversa dalla tempestiva trasmissione al Responsabile principale delle eventuali istanze e richieste ricevute, salvo diversamente stabilito per iscritto tra le Parti.

10. Violazioni di Dati Personali

10.1 Il Sub-Responsabile, per quanto di propria competenza, adotta misure di sicurezza e soluzioni atte a rilevare eventuali Violazione dei Dati Personali.

10.2 Al verificarsi di una Violazione dei Dai Personali, il Sub-Responsabile si impegna a darne comunicazione a VEM tempestivamente e in nessun caso oltre le 12 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, unitamente a ogni informazione e documentazione utile.

10.3 Nei casi in cui il Sub-Responsabile venga a conoscenza di una Violazione dei Dati Personali, è tenuto ad adottare ogni appropriata misura di salvaguardia di propria competenza, al fine di contenere la violazione e mitigarne gli effetti pregiudizievoli.

11. Misure di sicurezza

- 11.1 Il Sub-Responsabile dichiara di aver adottato le misure di sicurezza idonee e, in ogni caso, s’impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura eventualmente indicata dal Responsabile principale e/o dall’Autorità di vigilanza al fine di proteggere i Dati Personali e gli Interessati.
- 11.2 Il Sub-Responsabile, su richiesta del Responsabile principale, comunica per iscritto le misure e le soluzioni individuate e adottate in adempimento al presente Accordo.

12. Audit e verifiche

- 12.1 Il Sub-Responsabile si impegna a mettere a disposizione di VEM la documentazione e le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi nascenti dal presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Responsabile principale o da un altro soggetto da questi incaricato, anche per conto del Titolare.
- 12.2 Il Sub-Responsabile riconosce e accetta che VEM, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, potrà chiedere all’Appaltatore la collaborazione per lo svolgimento di operazioni di verifica dell’esatto adempimento del presente Accordo. In particolare, l’attività di verifica svolta da VEM potrà concretizzarsi secondo le seguenti modalità:
- i) audit ed ispezione effettuate da VEM, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Sub-Responsabile del trattamento;
 - ii) richiesta al Sub-Responsabile di espletare un’autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate e all’osservanza delle misure impartite, fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto.
- 12.3 In ogni caso, VEM s’impegna affinché l’attività di verifica eventualmente svolta presso la sede dell’Appaltatore del trattamento si svolga nel più breve tempo possibile – negli orari di ufficio e in giorni lavorativi – in modo tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell’attività del Responsabile principale.
- 12.4 L’Appaltatore, laddove proceda alla designazione di ulteriori Sub-Responsabili, si impegna a svolgere nei confronti di questi ultimi le attività di verifica e controllo di cui al presente articolo.

13. Validità, cessazione e modifiche

- 13.1 Il presente Accordo è valido ed efficace tra le Parti per tutta la durata del Contratto o, se diversa, per tutta la durata dell’erogazione dei Servizi e delle operazioni di Trattamento ad esso connesse da parte del Sub-Responsabile.
- 13.2 Alla cessazione del Contratto per qualsiasi causa e/o al termine dei Servizi e del correlato Trattamento di Dati personali, il Sub-Responsabile si impegna a interrompere qualsiasi Trattamento salvo quello necessario a dar corso agli obblighi di restituzione e cancellazione dei Dati come previsto all’art. 14 del presente Accordo.

13.3 Le Parti possono proporre eventuali modifiche all'Accordo, ove le ritengano ragionevolmente necessarie anche al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei Dati Personali.

13.4 Ove l'Accordo sia modificato, l'Appaltatore s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi eventualmente posti in essere con gli ulteriori Sub-Responsabili.

14. Restituzione e cancellazione dei dati

14.1 Alla cessazione, per qualsiasi causa, del Contratto o comunque dell'erogazione dei Servizi che determinano il Trattamento di Dati Personali, il Sub-Responsabile del trattamento, senza addebitare a VEM alcun costo e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta di VEM, a restituire tutti i Dati Personali.

14.2 Il Sub-Responsabile è inoltre tenuto a cancellare tutte le copie esistenti dei Dati, salvo che il diritto dell'Unione o di altri Stati membri preveda la conservazione degli stessi. Il Sub-Responsabile si impegna a fornire a VEM ogni opportuna prova idonea ad attestare l'avvenuta cancellazione dei Dati, ovvero a fornire idonea motivazione scritta che giustifichi l'obbligatoria conservazione, richiamando la norma di riferimento e i tempi di conservazione imposti.